



Allegato “A”

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO DENOMINATO “Partito dei Sardi”

ARTICOLO 1

(Contrassegno, sede e scopi)

1. L'Associazione politica (d'ora in avanti: Il Partito) ha un proprio contrassegno, **che si allega al presente atto sotto la lettera “B”** per formare parte integrante e sostanziale del presente documento, che viene così definito: Cerchio nero a sfondo bianco, con la Sardegna di colore azzurro circondata da 12 stelle di colore giallo oro, con la scritta, nella parte inferiore e in carattere maiuscolo, “PARTITO DEI” di colore rosso, “SARDI” di colore azzurro, “FACCIAMO LO STATO” di colore giallo oro.

2. La sede legale è fissata presso il domicilio del tesoriere.

Il Documento Organizzativo interno e le deliberazioni degli organi del Partito possono prevedere altre sedi di carattere operativo e di rappresentanza delle proprie articolazioni territoriali.

3. Il Partito ha per oggetto la promozione di un percorso democratico e condiviso che conduca alla fondazione della repubblica sarda indipendente, secondo quanto previsto dai trattati internazionali in materia di autodeterminazione dei popoli e di diritti dell'umanità. Si ripropone l'esercizio e la promozione di attività politiche, la partecipazione alle elezioni secondo l'ordinamento vigente, l'organizzazione di convegni e di manifestazioni, la formazione e la preparazione politica e culturale dei suoi aderenti, la divulgazione dei propri principi e del proprio progetto politico e culturale, con mezzi leciti e non violenti. Si propone altresì di promuovere la difesa dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali e culturali della Sardegna, nonché lo sviluppo e la diffusione di beni collettivi, quali, a titolo esemplificativo, la salubrità e l'integrità dell'ambiente, l'istruzione, l'infrastrutturazione materiale e immateriale, la coesione sociale, la crescita culturale e civile dei cittadini. Il Partito accetta ed applica il presente statuto e regola la propria attività interna secondo il Documento Organizzativo approvati dai propri organi a ciò preposti.

4. Il Partito è tenuto a:

- rispettare il principio di elettività e di non cumulabilità delle le cariche sociali;
- osservare il principio della separazione dei poteri fra organi politici o operativi e organi disciplinari;
- rispettare il principio di massima pubblicità interna di atti, procedure, deliberazioni in tutti i suoi organi e funzioni;
- rispettare il principio di massima trasparenza nelle operazioni economiche e finanziarie verso tutti gli iscritti.



Tutti gli iscritti al Partito sono tenuti a:

- pagare le quote di tesseramento;
- osservare un'irreprensibile condotta morale, civile e politica e rispettarne il codice etico interno del Partito, quale condizione indispensabile per essere iscritti al Partito e per potervi permanere;
- uniformare la propria condotta politica ai principi della non violenza;
- rispettare le norme statutarie, le delibere e le decisioni adottate dagli organi del Partito.

5. Per l'attuazione dell'Oggetto Sociale sopra indicato, il Partito potrà:

- compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che venga ritenuta utile, necessaria e pertinente all'attività politica;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi. Le decisioni in proposito sono di competenza degli organi interni del Partito, secondo le competenze previste dal Documento Organizzativo.

6. Il Partito non ha fini di lucro.

7. Il Partito non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, in modo diretto ed indiretto, salvo che siano imposti dalla legge.

ARTICOLO 2

(Iscritti)

1. Ogni iscritto, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed il Documento Organizzativo interno e si impegna in particolare a:

- osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano la prassi politica e la comunicazione verso l'esterno del Partito;
- partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali, alle campagne elettorali e a tutte le altre attività previste nello statuto e nei regolamenti interni;
- contribuire alle necessità economiche sociali;
- adire l'organo collegiale appositamente costituito nell'ambito del Partito per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura e per la tutela dei diritti ed interessi connessi alle attività espletate nell'ambito del Partito stesso.

2. L'iscritto può recedere dal Partito dandone comunicazione scritta al coordinamento politico locale cui fa capo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno un mese prima. L'iscritto che recede non ha diritto alcuno al rimborso di quanto versato a titolo di contributo, quota associativa o quant'altro; sarà tenuto a corrispondere al Partito l'ammontare della propria quota anche nel caso in cui non abbia provveduto al versamento integrale della stessa in unica soluzione. Non ha alcun diritto a risarcimenti o restituzioni per l'attività prestata all'interno del Partito.

3. È prevista e possibile l'esclusione di qualsiasi iscritto. L'esclusione deve avvenire secondo le regole previste nel Documento Organizzativo e comunque è sempre possibile per la violazione

del disposto di cui all'art. 1.4 dello Statuto (violazione di Principi fondamentali etc.). L'iscritto nei confronti del quale è pronunciato il provvedimento di esclusione non ha diritto alcuno al rimborso di quanto versato a titolo di contributo/quota associativa o quant'altro; sarà tenuto a corrispondere al Partito l'ammontare della propria quota anche nel caso in cui non abbia provveduto al versamento integrale della stessa in unica soluzione. Non ha alcun diritto a risarcimenti o restituzioni per l'attività prestata all'interno del Partito.

4. Possono essere previsti diversi gradi di iscrizione e tesseramento.

ARTICOLO 3

(Mezzi economici)

1. Il Partito provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi degli Iscritti e di terzi e con le entrate delle manifestazioni, della propria attività di merchandising e delle quote sociali.

2. Il responsabile nazionale della Tesoreria è preposto all'intera gestione economico-finanziaria e all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Partito e delle rendite sociali, e in tale ambito ha la rappresentanza legale del Partito; in particolare apre e gestisce i conti correnti bancari e/o postali, crea e amministra depositi e fondi, apre partita IVA e/o codice fiscale, e svolge tutte le operazioni connesse.

3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo, redatto dal responsabile nazionale della Tesoreria, deve essere approvato dall'Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

4. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva (che non deve essere inferiore al 5%), dovranno essere destinati ad iniziative politiche.

5. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n 662 e salvo diverse disposizioni impartite dalla legge.

ARTICOLO 4

(Organi Sociali o Nazionali)

Gli Organi Sociali o Nazionali principali sono:

- Congresso Nazionale;
- Direttivo Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Tesoriere;
- Gruppo Parlamentare Sardo;
- Gruppo Sardo al Parlamento italiano;
- Centri di Elaborazione Nazionale;
- Assemblea degli amministratori del Partito;
- Assemblea delle donne del Partito;



- Assemblea dei giovani del Partito;
- Assemblea dei Sardi nel Mondo;
- Collegio di Garanzia.

ARTICOLO 5 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Partito nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci e il Direttivo Nazionale.
2. Egli provvede alla direzione del Partito in conformità delle delibere dell'Assemblea degli Iscritti e del Direttivo Nazionale.
3. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere in materie di competenza del Direttivo Nazionale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Direttivo nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
4. In caso di assenza, anche temporanea, o per qualsiasi impedimento, la rappresentanza legale e le funzioni vengono assolte dal tesoriere.

ARTICOLO 6 (Segretario Nazionale)

1. Il Segretario Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, secondo i tempi e i modi previsti nel Documento Organizzativo. Fa parte dell'Esecutivo Nazionale.
2. È il primo portavoce del Partito e ne rappresenta la linea politica e comunicativa.
3. Il segretario nazionale è titolare del nome e del simbolo e ne gestisce l'utilizzo secondo le forme di cui al Documento organizzativo
4. Per quanto non specificato nel presente statuto, valgono le previsioni in materia del Documento Organizzativo.

ARTICOLO 7 (Tesoriere)

1. Al Tesoriere spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio del Partito e delle rendite sociali ed entro tali limiti, **ha la rappresentanza legale-pro tempore- del Partito sino alla celebrazione del congresso** e, di concerto con il Direttivo Nazionale, decide in quale o in quali istituti, Bancari o Postali, aprire o chiudere i conti correnti per il Partito e di compiere qualsiasi operazione sui conti medesimi, anche sullo scoperto, nei limiti del fido concesso.
2. Procede alla formazione dei consuntivi e preventivi da sottoporre al Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 8

(Assemblea Nazionale)

1. L'Assemblea Nazionale è la sede della sovranità e la fonte della legittimità politica del Partito. È composta da tutti i tesserati. Elege le cariche nazionali del Partito. Detiene la titolarità generale e solidale di quanto prodotto dall'attività politica del Partito, decide modifiche allo statuto e ai regolamenti interni.

2. L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, tra dicembre e gennaio. L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche in seduta straordinaria secondo le modalità previste nel Documento Organizzativo.

ARTICOLO 9

(Esecutivo Nazionale)

1. L'Esecutivo Nazionale è il massimo organo politico operativo del Partito. Non ha una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'Assemblea Nazionale, ma riveste compiti di coordinamento, promozione e gestione dell'attività e della linea politica del Partito a livello generale. Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. L'Esecutivo Nazionale si riunisce nei tempi e nei modi previsti dal Documento Organizzativo e risponde della sua azione all'Assemblea Nazionale.

3. I suoi Membri, oltre ad avere la rappresentanza e le responsabilità politica date dal proprio rispettivo ruolo, rappresentano politicamente tutto il Partito e sono responsabili singolarmente e in solido con gli altri Membri dell'Esecutivo davanti all'Assemblea Nazionale e verso i terzi delle comunicazioni e delle deliberazioni dell'Esecutivo. Restano salve la rappresentanza e la responsabilità legali, come previste dall'art. 7 del presente Statuto.

4. Le decisioni dell'Esecutivo Nazionale vengono prese secondo meccanismi democratici. Una volta prese, le sue deliberazioni sono espressione dell'intero Esecutivo Nazionale.

5. Per quanto qui non espresso, valgono le previsioni del Documento Organizzativo in materia.

ARTICOLO 10

(Collegio di Garanzia)

1. Il Collegio di Garanzia è eletto dagli iscritti.

2. Ha il compito di dirimere in unica istanza le controversie, rendere pareri arbitrari vincolanti per le parti, esprimersi su qualsiasi questione non manifestamente infondata venga ad esso sottoposta secondo quanto previsto nel Documento Organizzativo.

3. La sua composizione, la sua durata e le sue funzioni specifiche sono regolate dal Documento Organizzativo.

ARTICOLO 11



(Altri Organi Nazionali)

I restanti organi assembleari, collettivi e individuali a carattere locale o organizzativo o relativi a compiti di elaborazione teorica sono previsti e regolati dal Documento Organizzativo.

ARTICOLO 12

(Scioglimento e cause di decadenza)

Lo scioglimento, le cause di decadenza e ogni altra circostanza di mancato funzionamento degli organi del Partito e delle sue articolazioni territoriali e organizzative, nonché il regime di *prorogatio* delle loro funzioni, sono regolati dal Documento Organizzativo.

ARTICOLO 13

(Modifiche dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale su richiesta dei due terzi dell'Esecutivo Nazionale.
2. Può essere modificato, in tutto o in parte, anche su richiesta della metà più uno dei tesserati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale, previa richiesta e presentazione puntuale delle modifiche all'Esecutivo Nazionale, che ha l'obbligo di metterle all'ordine del giorno della Assemblea Nazionale ordinaria ovvero, qualora manchino più di tre mesi alla sua convocazione, di convocare a tal fine un'Assemblea Nazionale straordinaria entro trenta giorni.
3. Le modifiche, parziali o integrali, del presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
4. L'eliminazione di organi del Partito è possibile solo attraverso le procedure previste nel Documento Organizzativo.
5. In ogni caso resta esclusa l'eliminazione del Collegio dei Probiviri e della Assemblea Nazionale.
6. Non possono essere apportate modifiche al presente Statuto in riferimento al disposto e alle previsioni di cui all'art. 1.4 (in particolare riguardo al principio elettivo per le cariche sociali e ai principi ispiratori del Partito: non violenza e irreprensibile condotta morale).

ARTICOLO 14

(Disposizioni finali)

Per quanto non specificato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative e agli usi vigenti in materia.